



COMUNE DI MAROSTICA

VIA TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)

Codice Fiscale 82000830248

Sito internet www.comune.marostica.vi.it

Posta elettronica certificata marostica.vi@cert.ip-veneto.net

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale N. 17 del 21/05/2013

ORIGINALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU". ANNO 2013.

L'anno duemilatredecim il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 12:30, nella Residenza Municipale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Renata Carletti, con i poteri del **CONSIGLIO COMUNALE** conferitigli con Decreto del Presidente della Repubblica in data 17 Dicembre 2012,
con la presenza di: il Segretario Generale Lora Francesca,

esamina e assume le proprie determinazioni sulla seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU". ANNO 2013.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che con il D.Lgs. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 che ha anticipato in via sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l'Imposta Municipale Propria;

CONSIDERATO che l'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

VISTO l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 la quale ha previsto che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 1, comma 381 della Legge 228/2012 il quale differisce al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO

riduzione fino allo 0,1 per cento.

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *“1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”;

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALiquOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che anche per l'anno 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare, anche per l'anno 2013, l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

RICHIAMATA la propria deliberazione n 17 del 18/05/2012 modificata con deliberazione n 35 del 26/09/2012 con la quale venivano determinate per l'anno 2012 le seguenti aliquote:

1) ALIQUOTA DI BASE	0,88 %
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE	0,40 %
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,15 %;

VISTA la L. 24/12/2012 n. 228, art. 1, comma 380 (Legge di stabilità 2013) che dispone per il 2013:

- la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011;
- la riserva allo Stato del gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %;
- la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,30 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D";

ATTESO che per garantire gli equilibri di bilancio ed il rispetto del patto di stabilità interno, risulta necessario modificare l'aliquota di base fissata con il D.L. 201/2011 fissandola nella misura dello 0,88%, pari a quella determinata lo scorso anno;

RITENUTO pertanto di dover aumentare di 0,12 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" (art. 1, comma 380, lett. g) della Legge 24/12/2012 n. 228);

RITENUTO pertanto elencare le aliquote applicabili ai fini IMU per l'anno 2013 come di seguito:

1) ALIQUOTA DI BASE	0,88%;
2) ALIQUOTA SUI FABBRICATI DI CATEGORIA "D"	0,88%
3) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	0,40%;

RITENUTO di confermare nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale e di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00, oltre alla detrazione di base di € 200,00;

RITENUTO di stabilire che tali detrazioni possano essere applicate a tutte le casistiche disciplinate dall'art. 6 (Unità immobiliare adibita ad abitazione principale) del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 18/05/2012 e successive modifiche ed integrazioni, da ultima quella approvata con precedente propria deliberazione in data odierna;

VISTO il TUEL D.Lgs. 267/2000;

RICORDATO che :

- ai sensi dell'articolo 38 c. 5 del T.U. 267/2000 il Consiglio comunale si limita, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali (avvenuta in data 11 aprile 2013) ad adottare gli **atti urgenti ed improrogabili**;
- spetta ai consigli in scadenza, nella propria autonomia, individuare i casi in cui ricorrono gli estremi dell'urgenza e della improrogabilità (Ministero dell'interno, 7 dicembre 2006);
- rientrano tra detti casi quelli in cui l'inattività comporti un danno per l'ente o si configuri come un inadempimento di fronte a obblighi derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali;

EVIDENZIATO che la presente proposta presenta le caratteristiche richieste dalla normativa in quanto tali aliquote devono essere approvate entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione, ossia entro il 30/06/2013;

VISTO il D.P.R. del 17.12.2012 comunicato con nota della Prefettura di Vicenza n. 0041149 del 21.12.12, con cui la dr. Renata Carletti è stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Marostica e con cui sono stati alla stessa conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco,

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, espressi per quanto di competenza dal Responsabile dell'Area 2^a Economico Finanziaria (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs.n. 267/2000 e dall'art. 65 comma 3^a del vigente statuto comunale;

DELIBERA

1. di stabilire per l'anno 2013, per quanto espresso in premessa e qui da intendersi interamente riportato, le seguenti aliquote IMU:

ALiquota di base	0,88%
ALiquota fabbricati "D"	0,88%
ALiquota abitazione principale e pertinenze	0,40%;
2. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale e di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00, oltre alla detrazione di base di € 200,00;

3. di stabilire che le detrazioni vengano applicate a tutte le casistiche di cui all'art. 6 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
4. di dare atto che i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esentati dal pagamento dell'imposta in quanto il Comune di Marostica è classificato dall'ISTAT come parzialmente montano;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento con le modalità di cui all'art. 10 comma 4, lett. b) del D.L. 35/2013.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

il Commissario Straordinario
Dott.ssa Renata Carletti

il Segretario Generale
Lora Francesca

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
--

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Marostica, li

il Funzionario Incaricato
Campagnolo Claudia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Attesta inoltre che è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

il Segretario Generale
Lora Francesca
